



COMUNE DI PIANORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **121** del **30/12/2024**

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 23 CCNL 16/11/2022 CON IL COMUNE DI LOIANO PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE

Il giorno **30 dicembre 2024** alle ore **19:00** in modalità di videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza, è convocata la Giunta Comunale

All'appello risultano:

Luca VECCHIETTINI	Sindaco	presente
Luca CASARINI	Vicesindaco	presente
Daniel BERTARELLI	Assessore	presente
Lucia Anna DI FILIPPO	Assessore	presente
Silvia NERI	Assessore	presente
Simonetta SALIERA	Assessore	assente

Il Vicesegretario, **LAURA CIANCABILLA**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **LUCA VECCHIETTINI**, assume la presidenza per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 23 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 16/11/2022 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 23 del CCNL 16/11/2022 il rapporto di lavoro del personale utilizzato è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. art. 23 del CCNL 16/11/2022 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;

DATO ATTO sino al 31/12/2024 il dipendente Dott. Roberto Mazzetti è stato autorizzato a svolgere attività lavorativa aggiuntiva per 12 ore settimanali presso il Comune di Pianoro ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004;

VISTA la richiesta del Comune di Pianoro, registrata con prot. n. 29005 del 10/12/2024 e acquisita al protocollo del Comune di Loiano il 10/12/2024 al numero 12332, con la quale si chiede per l'anno 2025 la disponibilità alla stipula di una convenzione ex art. 23 del CCNL 16/11/2022 per l'utilizzo della prestazione lavorativa del Dott. Roberto Mazzetti per 18 ore settimanali (50% dell'orario di servizio);

PRECISATO che il Comune di Pianoro ha comunicato l'intenzione di attribuire al dipendente Mazzetti l'incarico di elevata qualificazione di responsabile dell'Area VII - Polizia Locale;

DATO ATTO che il dipendente Roberto Mazzetti si è espresso favorevolmente in merito alla richiesta di cui sopra;

DATO ATTO della disponibilità comunicata dal Comune di Loiano di accogliere la richiesta del Comune di Pianoro;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 23 comma 5 del CCNL 16/11/2022, per compensare la maggiore gravosità della prestazione lavorativa del Dott. Mazzetti, il Comune di Loiano ed il Comune di Pianoro concordano di prevedere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita al Dott. Mazzetti dal Comune di Pianoro del 30%, prevedendo che al relativo onere concorrano in egual misura l'Ente di provenienze e l'Ente utilizzatore;

VISTO lo schema di convenzione allegato, disciplinante i rapporti giuridici ed economici fra le parti in ordine all'utilizzo del dipendente del Comune di Loiano da parte del Comune di Pianoro;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001, spetta agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, mentre ai responsabili di servizio spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

PRECISATO che:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del CCNL in argomento, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 121 DEL 30/12/2024

dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000;

- pertanto, la convenzione di cui trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito all'art. 14 del CCNL 22/01/2004, ora sostituito dall'art. 23 del CCNL 16/11/2022, (vedasi RAL670 – Orientamenti Applicativi);

RITENUTO di dover procedere alla approvazione dell'allegato schema di convenzione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 e gli esiti del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti fra i Comuni di Loiano ed il Comune di Pianoro per l'utilizzazione presso quest'ultimo Ente di personale del Comune di Loiano nella persona della Dott. Roberto Mazzetti.

2) Di dare mandato al Sindaco o a chi ne fa le veci per la formale stipula.

3) Di precisare che la presente convenzione è per 18 ore settimanali e ha durata dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ed è rinnovabile.

4) Di inviare copia del presente atto al Dott. Mazzetti ed alle OO.SS. – RSU.

5) Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Loiano ed all'Area IV-Personale per quanto di competenza.

Successivamente, con apposita votazione favorevole ed unanime, resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000.

**CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 per l'utilizzazione a tempo parziale di
personale dipendente**

TRA

Il Comune di Loiano (Ente di provenienza), rappresentato in questo atto da Roberto Serafini, in qualità di Sindaco del Comune di Loiano

E

Il Comune di Pianoro (Ente utilizzatore), rappresentato in questo atto da Luca Vecchietti, in qualità di Sindaco del Comune di Pianoro,

PREMESSO

- che l'art. 23 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 16/11/2022 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- che ai sensi del citato art. 23 del CCNL 16/11/2022 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al CCNL 22/1/2004, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- che tramite la convenzione di cui all'art. 23 del CCNL 16/11/2022 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- sino al 31/12/2024 il dipendente Dott. Roberto Mazzetti è stato autorizzato a svolgere attività lavorativa aggiuntiva per 12 ore settimanali presso il Comune di Pianoro ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004;
- che il Comune di Pianoro ha chiesto per l'anno 2025 la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022 per l'utilizzo per 18 ore settimanali (50% dell'orario di servizio) della prestazione lavorativa del Dott. Roberto Mazzetti, dipendente del Comune di Loiano;
- che è intenzione del Comune di Pianoro attribuire al Dott. Mazzetti l'incarico di elevata qualificazione di responsabile dell'Area VII - Polizia locale, per la quale è prevista una indennità di posizione annua di € 12.800,00;
- che con decreto del Sindaco del Comune di Loiano n. 23 del 21/12/2023 al Dott. Roberto Mazzetti è stato attribuito l'incarico di elevata qualificazione di responsabile dell'Area della Polizia Municipale del Comune di Loiano, per la quale è prevista una indennità di posizione annua di € 11.300,00;

- che ai sensi dell'art. 23 comma 5 del CCNL comparto Funzioni Locali periodo 2019-2021, per compensare la maggiore gravosità della prestazione lavorativa del Dott. Mazzetti, il Comune di Loiano ed il Comune di Pianoro concordano di prevedere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita al Dott. Mazzetti dal Comune di Pianoro del 30%, prevedendo che al relativo onere concorrano in egual misura l'Ente di provenienza e l'Ente utilizzatore;
- che il dipendente interessato ha comunicato la propria disponibilità al convenzionamento in oggetto;

RICHIAMATE

- la delibera di Giunta Comunale del Comune di Loiano n. del ad oggetto "Approvazione convenzione ex art. 23 del CCNL 16.11.2022 per l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente - dott. Roberto Mazzetti - approvata con delibera di Giunta Comunale n. del";
- la delibera di Giunta del Comune di Pianoro n. del ad oggetto "Approvazione convenzione ex art. 23 del CCNL 16.11.2022 per l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente - dott. Roberto Mazzetti - approvata con delibera di Giunta Comunale n. del";
- dato atto che con le deliberazioni di cui sopra era stato approvato il presente schema di convenzione;

Le parti, tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ART. 1

Premessa

1. Le premesse, come innanzi rappresentate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Finalità ed oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Pianoro, del dipendente Roberto Mazzetti, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Loiano nella qualità di titolare di incarico di elevata qualificazione, Responsabile dell'Area della Polizia Municipale, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di funzioni di titolare di incarico di elevata qualificazione, responsabile dell'Area VII - Polizia Locale del Comune di Pianoro.

ART. 3

Durata

1. La presente convenzione decorre dal 01/01/2025 fino al 31/12/2025.
Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta del Comune di Pianoro ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Loiano con provvedimento della Giunta.

ART. 4

Orario di lavoro

1. Il dipendente Dott. Roberto Mazzetti, presterà servizio al 50% per il Comune di Loiano ed al 50% per il Comune di Pianoro. La presenza presso i due enti sarà indicativamente la seguente:

Pianoro:

- Lunedì: 6 ore
- Martedì: /
- Mercoledì: 6 ore
- Giovedì: /
- Venerdì: 6 ore
- Sabato: /

Loiano:

- Lunedì: /
- Martedì: 6 ore
- Mercoledì: /
- Giovedì: 6 ore
- Venerdì: /
- Sabato: 6 ore

il tempo di viaggio per eventuali spostamenti fra i due enti non è considerato orario di lavoro; nell'ambito della convenzione sarà possibile apportare variazioni alle presenze sopra indicate al fine di garantire la migliore funzionalità dei servizi dei due enti convenzionati, così come sarà possibile lavorare da remoto per l'ente presso il quale in quel momento il dipendente non è presente fisicamente.

2. Nei periodi di apertura del COC per uno dei due enti, il dipendente dovrà garantire la prevalenza della presenza fisica presso l'ente interessato dall'emergenza; qualora l'apertura del COC interessi entrambi gli enti, i Sindaci si coordineranno assieme al dipendente per gestire la presenza fisica nei due enti, privilegiando, per quanto possibile, il Comune di Loiano, in considerazione dell'esiguità dei dipendenti in servizio presso il Servizio di Polizia Locale dello stesso.
3. Al dipendente verranno assegnati due badge, uno dal Comune di Loiano ed uno dal Comune di Pianoro, per la rilevazione delle presenze nei rispettivi enti. Il Comune di Pianoro si impegna a trasmettere all'ufficio Personale del Comune di Loiano entro il 5 del mese successivo le presenze rilevate presso l'ente nel mese precedente, per l'inserimento nell'applicativo di rilevazione delle presenze/assenze.

4. Per gli spostamenti fra i due enti il dipendente dovrà utilizzare il proprio mezzo. Il diritto al rimborso delle spese di viaggio maturerà unicamente nell'ipotesi di spostamento, nella medesima giornata, tra le due sedi convenzionate, in tal caso il rimborso spettante sarà pari al costo del biglietto dei mezzi di trasporto pubblico per la tratta Loiano-Pianoro e viceversa; l'onere sarà a carico esclusivamente del Comune di Pianoro.
5. Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso il comune di provenienza, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie.
6. Entrambi gli enti si impegnano a nominare quanto prima un vice comandante che sia investito della funzione di sostituto del responsabile di Area, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio in vigenza della presente convenzione.

ART. 5

Incarico di Elevata Qualificazione

1. Al dipendente, il Comune di Pianoro assegnerà incarico di elevata qualificazione attraverso autonomo decreto di nomina.
2. Il Comune di Loiano continua a corrispondere, con onere a proprio carico, la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; i valori saranno ridotti del 50% conformemente alla riduzione della prestazione lavorativa, pertanto la retribuzione di posizione annua fissata in € 11.300,00 verrà attribuita nella misura di € 5.650,00.
3. Il comune di Pianoro corrisponde, con onere a proprio carico, la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; i valori saranno ridotti del 50% conformemente alla riduzione della prestazione lavorativa, pertanto la retribuzione di posizione annua fissata in € 12.800,00 verrà attribuita nella misura di € 6.400,00.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021, per compensare la maggiore gravosità della prestazione lavorativa del Dott. Mazzetti, viene riconosciuta una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita allo stesso dal Comune di Pianoro, del 30%. L'onere della maggiorazione, unitamente alla corrispondente retribuzione di risultato, sarà a carico di entrambi gli Enti nella misura del 50% ciascuno.
5. La retribuzione di posizione attribuita dai due enti, la relativa retribuzione di risultato e la maggiorazione di cui sopra sono erogate dal Comune di Loiano, le quote di competenza del Comune di Pianoro saranno da questi successivamente rimborsate all'Ente di provenienza.
6. La quota di retribuzione di posizione e di risultato e la maggiorazione del 30% a carico del Comune di Pianoro, non sarà calcolata nel tetto di spesa del salario accessorio, ai fini del rispetto dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, del Comune di Loiano, mentre invece dovrà essere calcolata dal Comune di Pianoro nel proprio tetto.

ART. 6

Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

1. La titolarità del rapporto di lavoro è conservata presso il Comune di Loiano a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio. Il Comune di Loiano corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso ed accessorio, nonché i rimborsi spese di viaggio e gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di convenzione. Il trattamento economico fisso ed accessorio ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune di Pianoro saranno da questi rimborsati semestralmente al Comune di Loiano. Il rimborso avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Loiano secondo le modalità e gli importi quantificati dall'Ufficio Personale in base al seguente criterio:
 - a. competenze fisse e componenti accessorie, compresa la maggiorazione della retribuzione di posizione del 30% ed esclusa la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato: 50% a carico del Comune di Pianoro e 50% a carico del Comune di Loiano;
 - b. retribuzione di posizione e di risultato:
 - i. retribuzione di posizione: € 5.650,00 annui Comune di Loiano, € 6.400,00 annui Comune di Pianoro;
 - ii. retribuzione di risultato: attribuita in base ai criteri vigenti in ciascuno dei due enti, calcolata anche con riferimento alla maggiorazione della retribuzione di posizione.

ART. 7 **Ferie Missioni e Malattia**

1. Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Loiano previo accordo con il Comune di Pianoro.
2. L'invio in missione può essere disposto da entrambi i comuni, previa comunicazione all'altro ente. Eventuali rimborsi dovuti saranno a carico dell'ente che ha disposto l'invio in missione in base alla disciplina presso lo stesso vigente; il Comune di Pianoro dovrà comunicare al Comune di Loiano i rimborsi dovuti entro il termine di ciascun trimestre, per l'inserimento nella retribuzione del mese successivo.
3. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Loiano, che disporrà l'eventuale invio della visita fiscale a domicilio e comunicherà lo stato di malattia al Comune di Pianoro.

ART. 8 **Buono pasto**

1. Al dipendente spetta il buono pasto in base all'accordo vigente nel Comune di Loiano, lo stesso viene erogato dal Comune di Loiano, tenendo conto delle presenze effettuate presso il Comune di Pianoro.
2. L'onere del buono pasto è a carico del Comune per il quale, nella giornata di spettanza, è stata garantita la presenza pomeridiana. Qualora la presenza pomeridiana, nella medesima giornata, sia stata garantita per entrambi gli enti, il buono sarà a carico dell'ente presso il quale la presenza è stata più prolungata.

ART. 9
Risoluzione

1. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi: per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro; per scadenza della presente convenzione; per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati; per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati.
2. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 10
Norme finali

1. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE DI PIANORO
Il Sindaco
Luca Vecchietti
documento firmato digitalmente

IL COMUNE DI LOIANO
Il Sindaco
Roberto Serafini
documento firmato digitalmente

Per accettazione:
il dipendente
Dott. Roberto Mazzetti
documento firmato digitalmente



**AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 23 CCNL 16/11/2022
CON IL COMUNE DI LOIANO PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE
DIPENDENTE**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 141 DEL 24/12/2024**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 24/12/2024	IL RESPONSABILE DELL'AREA IV PERSONALE Laura Ciancabilla

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 24/12/2024	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Laura Ciancabilla



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Luca Vecchietini

Il Vicesegretario
Laura Ciancabilla

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).